

## LA FATTURA GENERICA NON PERMETTE DI DEDURRE IL COSTO E DETRARRE L'IVA

Una descrizione generica ed imprecisa delle operazioni effettuate preclude per il cessionario o committente la possibilità di dedurre il costo e detrarre l'IVA riportati nella fattura; è questo il costante orientamento giurisprudenziale nazionale fin qui seguito.

L'art. 21, c. 2, lett. g) del D.P.R. n. 633/1972 prevede che la fattura indichi "*natura, quantità e qualità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione*".

Si tratta di una disposizione avente evidenti finalità antielusive sia nell'ambito dell' IVA, ma anche in quello delle imposte dirette, in quanto consente di verificare sia l'inerenza che la congruità del corrispettivo fatturato.

Sotto il profilo dell'inerenza, la descrizione della natura consente di riscontrare se il bene acquistato o servizio ricevuto rientrano nell'attività esercitata dal destinatario della fattura, ossia il cessionario o committente.

E evidente che, ad esempio, una cessione di beni descritta come "*vendita di carne*" sia inerente all'attività del macellaio, ma non a quella svolta dall'avvocato.

La prova dell'inerenza del costo è a carico del contribuente (si vedano in proposito: Cassazione 13.04.2016 n. 7231 e 8.10.2014, n. 21184).

L'indicazione della quantità e qualità consente di verificare la congruità del corrispettivo praticato al cessionario o committente, anche se ciò non è sempre agevole; ciò interessa non solo l'Amministrazione Finanziaria, ma anche lo stesso cessionario o committente, che può controllare l'esattezza di quanto ricevuto e dovuto.

La giurisprudenza nazionale è stata costantemente orientata a ritenere indetraibile l'IVA e indeducibile il costo risultanti da fatture generiche (si vedano: Cassazione 13.05.2016, n. 9846; 28.10.2015, n. 21980; 10.10.2014, n. 21446; 30.10.2013, n. 24426; con riferimento alla sola IVA: Cassazione 22.07.2016 n. 15177).

In particolare si è affermato che la fattura "*costituisce elemento probatorio a favore dell'impresa solo se redatta in conformità ai requisiti di forma e di contenuto prescritti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 ed idonea a rivelare compiutamente natura, qualità e quantità delle prestazioni attestate*" (Cassazione, 22.11.2017 n. 27777).

Oltre che per il cessionario o committente, l'emissione di una fattura irregolare ai sensi dell'art. 21, c. 2, lett. g) del D.P.R. n. 633/1972 comporta anche l'applicazione di sanzioni amministrative in capo all'emittente per violazione dell'art. 9 del D.Lgs. n. 471/1997 (in questo senso: Cassazione 28.10.2015, n. 21980) e, nei casi più estremi, può assumere addirittura rilevanza penale ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000, in quanto la fattura può essere considerata relativa ad operazioni inesistenti; in tal caso, l'inesistenza dell'operazione non ha effetti sull'IVA esposta in fattura, che resta sempre dovuta dal cedente o prestatore (art. 21, c. 7 D.P.R. n. 633/1972).

Tuttavia, si evidenzia che la Corte di Giustizia Europea, con sentenza 15.09.2016, n. C-516/14, ha affermato che una descrizione troppo generica della fattura non pregiudica il diritto alla detrazione della relativa IVA se il contribuente dimostra, attraverso idonea e circostanziata documentazione, l'effettività e la correttezza sostanziale dell'operazione; quindi secondo i giudici comunitari la genericità della descrizione dell'operazione presente nella fattura costituirebbe un errore formale.

Alfa luce di quanto espresso, è opportuno indicare in fattura una descrizione (almeno) sufficientemente dettagliata e chiara, evitando ad esempio la sola genericissima dicitura "*prestazione di servizi*", in quanto in tal modo sia il cessionario o committente che lo stesso cedente possono evitare i rilevanti rischi tributari derivanti da una compilazione irregolare del documento fiscale.